

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 150

Anno 47

10 giugno 2016

N. 176

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2016, N. 116

Influenza aviaria - Aggiornamento delle misure di contenimento sul territorio della regione Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 GIUGNO 2016, N. 116

Influenza aviaria - Aggiornamento delle misure di contenimento sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE

Visti:*

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione del 4/5/2016 riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
- il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.";
- l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";
- il dispositivo del Ministero della Salute 011103-04/05/2016-DGSAF-COD_UO-P "Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.";
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 18/5/2016;
- i referti della sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna emessi in data 14/5/2016 che riportano l'esito positivo agli esami virologici nei confronti di un virus di influenza aviaria sottotipo H7 da campioni prelevati nell'allevamento di tacchini da carne sito nel comune di Portomaggiore (FE), Cod. Az. 019FE041;
- i referti del centro di referenza nazionale (IZS delle Venezie) per l'azienda 019FE041 che in data 16/5/2016 confermavano la positività virologica nell'azienda 019FE041 con riferimento a virus dell'influenza aviaria H7N7 HPAI;

Considerati:

- i riscontri delle indagini epidemiologiche;
- la situazione epidemiologica regionale e nazionale;
- l'esito dei controlli straordinari effettuati negli allevamenti avicoli in seguito ai focolai, risultati tutti con esito favorevole.

Ritenuto necessario aggiornare le zone di restrizione istituite intorno ai focolai e definire le misure da applicare in tali zone ai sensi del decreto Legislativo 9/2010 sopra richiamato;

Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni adottate con propria Ordinanza n. 95, in seguito alle operazioni di estinzione dei focolai, comprese le disinfezioni preliminari avvenute in data 2/5/2016 nel focolaio 019FE026 e in data 18/5/2016 nel focolaio 019FE041;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

ORDINA

La revoca della precedente Ordinanza della Giunta Regionale n. 95 del 18/5/2016

e

l'adozione delle misure come di seguito specificate.;

1. Modifica delle zone di protezione e sorveglianza.

1.1 revoca delle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio 019FE026;

1.2 revoca della zona di protezione e modifica della zona di sorveglianza, istituite intorno al focolaio 019FE041, con riferimento ai territori indicati nella mappa riportata in allegato 1 e comprendenti comuni o parti di essi elencati in allegato 2.

2. Misure da applicare nella zona di sorveglianza

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

2.1 è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

2.2 è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza;

2.3 in relazione ai divieti di cui ai punti 2.1 e 2.2 la Regione in accordo con il Ministero della salute e sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, può rilasciare specifiche deroghe in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE e s.m.i. definendone le modalità;

2.4 i detentori in solido con i proprietari degli allevamenti avicoli sono responsabili del rispetto dei requisiti previsti dalle deroghe concesse;

2.5 chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

2.6 i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione secondo un più procedure previste dall'art. 48 del D.L.gs 9/2010;

2.7 non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici; tale limitazione

non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

2.8 aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario della AUSL che svolge gli opportuni accertamenti;

2.9 il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;

2.10 sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'AUSL la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

2.11 è vietata l'introduzione e l'immissione, nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;

2.12 è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

3. Altre Disposizioni per l'intero territorio regionale

3.1. su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di pollame e altri volatili;

3.2. è vietata la movimentazione di pollame e altri volatili

verso mercati, fiere e concentramenti di animali che si svolgono in altre regioni;

3.3. in deroga al punto 3.1, la Regione, su richiesta della AUSL competente per territorio, può consentire mercati, fiere e concentramenti di uccelli da gabbia, da canto e da voliera, nel rispetto delle misure previste dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1575/2011, con esclusione della zona di sorveglianza e dei soggetti provenienti da allevamenti insistenti in tale zona. Per quanto riguarda il pollame, anche ornamentale, la concessione delle deroghe può avvenire solo dopo il termine ultimo di applicazione della zona di sorveglianza, a norma dell'articolo 29 del D.L. gs 9/2010, indicato in allegato 2;

3.4. nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, nel territorio a nord dell'autostrada A14 tutto il pollame e tutti gli altri volatili sono trasferiti e tenuti all'interno di edifici dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

3.5. su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione;

3.6. la presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza n. 95 del 18/5/2016.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
Stefano Bonaccini

ALLEGATO 2

**ELENCO COMUNI COMPRESI NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA ISTITUITA INTORNO AL FOCOLAIO
019FE041**

Zona sorveglianza del focolaio 019FE041

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 del D.L.gs 9/2010
L'intero territorio dei comuni di: <ul style="list-style-type: none">- Ostellato- Molinella- Portomaggiore- Argenta- Comacchio, a sud del raccordo autostradale 8	17/06/16